



# **COMUNE DI SCANDIANO**

## **PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA**

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI,**

### **AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. 241/90**

Il presente Regolamento:

1. E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 09/05/01991 con atto n. 53;
2. E' stato integrato con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/1192;
3. E' stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/01/1996;
4. E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/07/2010 pubblicata all'albo pretorio dal 04/08/2010 al 19/08/2010 rep n. 612.

# INDICE

Art. 1 -	Ambito e limiti degli interventi
Art. 2 -	Modalità di attivazione degli interventi
Art. 3 -	Contenuto della domanda
Art. 4 -	Settori d'intervento
Art. 5 -	Modalità e tempi per la formazione dei riparti e delle erogazioni
Art. 6 -	Pubblicità del disciplinare
Art. 7 -	(Abrogato.)
Art. 8 -	Attività sportive
Art. 9 -	Contributi per iniziative turistiche, culturali, ricreative ed economiche
Art. 10 -	Contributi per iniziative di solidarietà sociale
Art. 11 -	Contributi in conto capitale
Art. 12 -	Contributi a strutture scolastiche private
Art. 13 -	(Abrogato)
Art. 14 -	Norma finale
Art. 15 -	
Art.16 -	
Art. 17 -	
Art. 18 -	

Il presente disciplinare definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, posto in essere dall'Ente dalla data di approvazione e sino alla adozione dello Statuto e dei regolamenti previsti dalla legge n. 241/90.

## **ART. 1 AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi dovranno:

- riguardare iniziative e attività che interessano il territorio dell'Ente;
- riguardare interessi sociali, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità pubblica;
- riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica.

## **ART. 2 MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'intervento dell'Amministrazione Comunale può attuarsi:

- a domanda
- d'ufficio (su iniziativa dell'Amministrazione Comunale).

## **ART. 3 CONTENUTO DELLA DOMANDA**

- il tipo d'intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico)
- il bisogno o l'interesse pubblico perseguito
- l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione all'Associazione
- la posizione sotto l'aspetto fiscale ed il relativo codice
- il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione, e dell'attività oggetto del contributo o dell'intervento
- mezzi di finanziamento in generale, nonché di quelli particolari collegati a specifiche iniziative
- dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro.

## **ART. 4 SETTORI D'INTERVENTO**

Gli interventi dell'Ente potranno essere attuati nei seguenti casi:

- nel settore socio-assistenziale
- nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria
- nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti e associazioni, con particolare riferimento ad iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale.

**ART. 5**

**MODALITA' E TEMPI PER LA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI**

L'entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione con proprio atto motivato sulla scorta di una adeguata e ponderata istruttoria operata dagli uffici comunali competenti e/o a seguito di pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dalle apposite commissioni, se ed in quanto istituite e operanti.

L'approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà - per mancato rispetto delle norme di convenzione Dove possibile, il contributo sarà erogato dietro presentazione di rendiconto finale di spesa.

## **ART. 6 PUBBLICITA' DEL DISCIPLINARE**

Il presente disciplinare verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione.

## **ART. 7 (Abrogato)**

## **ART. 8 ATTIVITA' SPORTIVE**

Possono essere concessi contributi:

- per la costruzione di impianti sportivi la cui proprietà è intestata all'Ente Locale; il contributo, comunque non potrà mai superare il 50% del valore dell'opera ovvero il costo dei materiali impiegati
- per le Associazioni che si fanno carico della gestione di impianti sportivi o, zone sportive e parchi a verde ricreativo l'importo del contributo non può superare il 50% delle spese di luce gas acqua, oltre ai materiali per le manutenzioni
- per l'inizio di nuove attività o discipline sportive con evidente interesse e partecipazione sociale, limitatamente al 1° anno di attività per un importo superiore a 258,23 € da erogarsi dietro presentazione di rendiconto riguardante l'attività svolta.
- per manifestazioni di carattere sportivo e per conferenze riguardanti lo sport, di particolare rilievo per un importo non superiore al 20% della spesa sostenuta.

## **ART. 9 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE ED ECONOMICHE**

All'interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni, a gruppi ed associazioni per le finalità di cui al presente articolo.

Più precisamente l'Amministrazione Comunale potrà contribuire, mediante patrocinio e/o sovvenzioni alle iniziative svolte da soggetti che si pongano le seguenti finalità:

- sviluppo delle attività di ricerca sulla storia e la cultura locale
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio
- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionale
- organizzazione di sagre, fiere, feste di frazioni, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali e ricreative
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche intese, anche, a mezzo delle proposizioni di itinerari e di visite guidate, a far conoscere le bellezze storico-naturali- ambientali del territorio comunale
- promozione di attività economiche a condizione che queste assolvano un servizio di pubblica utilità

#### **ART. 10**

##### **CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE**

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, l'Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap.

#### **ART. 10 BIS**

##### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRETTI**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere, a titolo di contributi indiretti, l'utilizzo di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, gratuitamente o con la riduzione fino al 50% delle tariffe vigenti, alle Associazioni ed ai soggetti per le finalità già previsti nel presente regolamento e per le manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro.

Le richieste di utilizzo delle strutture e delle attrezzature dovranno comunque pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle iniziative.

#### **ART. 11**

##### **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa sostenuta ad Associazioni culturali, religiose, turistiche, del tempo libero, assistenziali, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.

#### **ART. 12**

##### **CONTRIBUTI A STRUTTURE SCOLASTICHE PRIVATE**

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi alle locali istituzioni scolastiche (Scuole materne) gestite da organizzazioni religiose e/o private, previa stipula di apposita convenzione.

#### **ART. 13)**

**(Abrogato)**

#### **ART. 14**

##### **NORMA FINALE**

Per richieste riguardanti contributi, sovvenzioni o sussidi non specificatamente previsti nel presente disciplinare, sarà compito del Consiglio Comunale deliberare in merito, di volta in volta.

#### **ART. 15**

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **ART. 16**

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### **ART. 17**

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **ART. 18**

Le domande di contributo annuale dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Per il 1992 dovranno pervenire entro il 30 settembre 1992.

2. L'art. 9 del vigente Regolamento è integrato inserendo nel primo periodo la parola "singoli", così risultando il testo finale:

"All'interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni a singoli, gruppi e associazioni per le finalità di cui al presente articolo. I contributi ai singoli non potranno superare l'importo di 774,69 €cadauno".